

Art. 1

1. L'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, nell'ottica di garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva, di trasmissione e relativa registrazione delle operazioni di sorteggio dei componenti le Commissioni dei concorsi per l'assunzione di personale dirigenziale sanitario da parte dell'Azienda U.S.L. stessa.

Art. 2

1. L'art. 6, co. 3 del DPR 483 del 1997 recante "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" prevede che:

"Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio".

2. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle sedute della Commissione, le stesse vengono effettuate anche in forma telematica, per assistere alle quali occorre utilizzare le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: www.ausl.vda.it; le riprese audiovisive sono effettuate direttamente dall'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

3. Il presente regolamento rispetta e integra le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

Art. 3

1. All'interno delle sedi ove si svolgono le sedute delle Commissioni di sorteggio verrà data informazione ai partecipanti, ivi compresi i dipendenti che effettuano le operazioni, dell'esistenza di una webcam per le riprese audiovideo, della temporanea trasmissione delle stesse in tempo reale realizzata attraverso la modalità di streaming e della relativa registrazione.

A tal fine, presso i medesimi locali, viene esposta idonea informativa sul trattamento dei dati resa dal titolare ai sensi dell'art. 13 Reg.to UE 2016/679 contenente dettagliata descrizione delle finalità, e modalità del trattamento effettuato.

Art. 4

1. Fatte salve le riprese e la temporanea trasmissione delle sedute pubbliche delle Commissioni, effettuate direttamente dall'Azienda U.S.L., non sono consentite a soggetti terzi attività di videoripresa e diffusione delle medesime.

Art. 5

1. Per garantire la corretta trasmissione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente le operazioni di sorteggio.

2. La webcam preposta alla ripresa delle operazioni è orientata in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato ai componenti delle Commissioni. Per maggiore trasparenza è inoltre prevista la condivisione dello schermo del pc utilizzato per le operazioni di sorteggio.

3. Le sedute trasmesse temporaneamente su internet mediante la modalità di diretta streaming, saranno registrate e archiviate su idonei supporti e conservate per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati, e comunque non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge ivi compreso il tempo necessario per l'esercizio del diritto di difesa.



Art. 6

1. Le operazioni di registrazione audiovideo verranno effettuate da personale interno specializzato con competenze telematiche ovvero attraverso automatismi forniti dalla piattaforma software utilizzata, ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

Art. 7

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.